



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Reparto 2° - Divisione 3^ - Sezione 3^

V.le dell'Università, 4 - 00185 ROMA

r2d3s3@persociv.difesa.it

Roma, 21.04.2010

prot.n.C/3-32365

Elenco degli indirizzi in allegato

OGGETTO:Attività formativa istituita dall'Amministrazione Difesa. Orario.

Pervengono a questa Direzione Generale numerosi quesiti relativi al conteggio del servizio prestato dal personale che effettua corsi di formazione e aggiornamento professionale istituiti da questa Amministrazione.

In merito, puntuali risposte sono state fornite agli enti interessati e, al fine di un omogeneo trattamento di tutto il personale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Va premesso, al riguardo, che la pubblica amministrazione, nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione, attribuisce alla formazione un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività amministrativa.

A tal fine, l'art.25 del CCNL - Comparto Ministeri - del 14.9.2007 al comma 7 precisa che *"il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.."*

Il successivo comma 8 dello stesso articolo stabilisce inoltre che *"i corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale....allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti.."*

Pertanto il personale che frequenta corsi di formazione istituiti dall'amministrazione, seppur svolti in sedi esterne alla stessa, è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.

Tanto premesso, giova approfondire la posizione del personale che partecipa a corsi formativi in costanza di un rapporto di lavoro a **tempo parziale**.

In proposito si rammenta che nei confronti del lavoratore a tempo parziale vige il principio, sancito dalla normativa comunitaria, di *"non discriminazione"* rispetto al lavoratore a tempo pieno e che pertanto, lo stesso ha diritto a partecipare a tutte le iniziative di formazione professionale organizzate dall'Amministrazione.

Pertanto, in ipotesi di prestazione lavorativa a tempo parziale, qualora l'impegno orario derivante dalla frequenza del corso risulti superiore a quello concordato in sede di contratto

individuale di part-time, l'eccesso dovrà essere considerato lavoro supplementare o straordinario dando luogo a recuperi compensativi.

Analogo diritto va riconosciuto al personale a tempo pieno che frequenta corsi pomeridiani e che si protraggono oltre l'orario di servizio.

Anche in tale caso, l'attività prestata oltre le prescritte 36 ore settimanali, dovrà essere riconosciuta ai fini del successivo recupero compensativo.

DIFFUSIONE

Si prega di voler curare la massima diffusione della presente circolare ai Comandi/Enti dipendenti ed in particolare di portare a conoscenza il contenuto della stessa a tutto il personale.

La presente circolare è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it - link circolari ed altra documentazione".

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
(Dir.Dott.ssa Enrica PRETI)